

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 531**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  
recante commissariamento dell'Istituto nazionale di ricerca  
metrologica (Inrim)

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007, n. 165)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'8 gennaio 2013)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /N 97/13

Roma, 8 gennaio 2013


Sen.  
Renato Giuseppe Schifani  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

Onorevole Presidente,

il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha proposto, la gestione commissariale dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM - e, contestualmente, l'attribuzione al Prof. Rodolfo ZICH dell'incarico di Commissario straordinario del Governo del suddetto Istituto.

Trasmetto, pertanto, la nota di proposta del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, nonché lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed il curriculum dell'interessato, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Con i migliori saluti.

  
Prof. Dino Piero Giarda



*Il Ministro dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*

DICA

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
ACQUFGAB - Ufficio del Gabinetto  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0026691 - 19/12/2012 - USCITA

S.G.  
CONSIGLIO (movv)  
LA SALVIA

Roma, 19 DIC. 2012

*Caro Antonio,*

come ben noto, anche dalle notizie riportate da organi di stampa, nel corso del corrente anno, l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) ha subito un forte contrasto interno.

La quasi totalità dei ricercatori dell'Ente e numerosi ricercatori di fama internazionale, hanno fortemente chiesto che l'attività dello stesso venisse ricondotta entro la prassi scientifica unanimemente accettata.

Alla luce della situazione venutasi a creare, i due componenti del Consiglio di Amministrazione dell'INRIM hanno rassegnato le loro dimissioni il 12 dicembre 2012.

Considerata la notevole difficoltà di funzionamento dell'INRIM e le concrete ripercussioni che la predetta situazione sta creando sulla credibilità dell'Ente anche verso le Istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, è mio intendimento proporre il Commissariamento dell'Ente nelle more della nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.

La normativa introdotta dal decreto di riordino degli enti di ricerca (d.lgs. n. 213 del 2009) prevede, infatti, una procedura in virtù della quale un apposito Search Committee propone al Ministro una rosa di tre nominativi per la carica di consigliere ai fini della nomina di competenza.


---

Prof. Antonio Catricalà  
Sottosegretario di Stato  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Piazza Colonna, n. 370  
00187 ROMA



Trasmetto, pertanto, l'allegato schema di D.P.C.M. che - nelle more dell'espletamento della predetta procedura che è da completarsi, comunque, entro novanta giorni - reca lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, la cessazione del mandato del Presidente e il commissariamento dell'INRIM.

Allego, altresì, il *curriculum vitae* del Prof. Rodolfo Zich, da me proposto per l'incarico di Commissario straordinario.

- Francesco Profumo -  




# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la Legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

**VISTO** l'art. 11, comma 1, lett. b), della Legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale è stata conferita al Governo la delega ad emanare decreti legislativi di riordino degli enti pubblici statali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza;

**VISTO** il D.lgs. 21 gennaio 2004, n. 38, attuativo della delega conferita dalla L. n. 137 del 6 luglio 2002, con il quale è stato istituito l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.R.I.M.);

**VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, recante la delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca ed, in particolare, l'art. 1, comma 5°, che prevede che ferme restando le procedure di commissariamento previste dalle norme vigenti, nel caso di modifiche statutarie inerenti alla missione dell'ente e alla sua struttura di governo, ovvero nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo può procedere al commissariamento degli enti attraverso decreto sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti;

**VISTO** il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante il riordino degli enti di ricerca ed, in particolare, l'art. 11 del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 che stabilisce che i presidenti ed i membri dei consigli di amministrazione degli Enti di ricerca di designazione governativa vengano nominati da un comitato di selezione;

**VISTA** la nota del 12 dicembre 2012 con la quale il Prof. Paolo Vigo ha rassegnato le dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell'I.N.R.I.M.;

**VISTA** la nota del 12 dicembre 2012 con la quale l'Ing. Aldo Godone ha rassegnato le dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell'I.N.R.I.M.;

**VISTE** le note del 19 dicembre 2012 con le quali il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha accettato le dimissioni del Prof. Paolo Vigo e dell'Ing. Aldo Godone;

**RITENUTO** necessario, nelle more della ricostituzione dell'organo di amministrazione secondo le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, garantire la continuità della gestione e dell'attività dell'Ente;

**CONSIDERATO** che le dimissioni dei due terzi dei componenti del Consiglio di amministrazione prima della scadenza del mandato non consentono all'I.N.R.I.M. di proseguire nella propria attività, costituendo il Consiglio di Amministrazione l'organo di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'ente;



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

**RITENUTO**, pertanto, che la situazione attuale di impossibilità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'I.N.R.I.M., alla luce delle dimissioni rassegnate dai due componenti del Consiglio di Amministrazione, rientri nelle fattispecie previste dall'art. 1, comma 5°, della citata legge n. 165 del 2007, ed, in particolare, nell'ipotesi di comprovata difficoltà di funzionamento dell'Ente;

**RITENUTO**, pertanto, necessario sciogliere gli Organi del dell'I.N.R.I.M., restando in carica il Collegio dei Revisori dei Conti;

**CONSIDERATO** necessario garantire la continuità della gestione e dell'attività dell'Ente nelle more della ricostituzione dell'organo di amministrazione secondo le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213;

**RITENUTO**, quindi, opportuno nominare un Commissario straordinario;

**VISTO** il curriculum vitae del Prof. Riccardo Zich;

**SU PROPOSTA** del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

**SENTITO** il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

1. A decorrere dalla data del presente decreto il Consiglio di Amministrazione dell'I.N.R.I.M. è sciolto ed il Presidente cessa dalla carica.

2. Il Prof. Riccardo Zich è nominato Commissario straordinario dell'I.N.R.I.M., con compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fino alla nomina del Presidente e del nuovo consiglio di Amministrazione secondo le procedure di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 213/2009, da completarsi comunque entro 90 giorni dal presente decreto.

3. Resta in carica il Collegio dei Revisori dei Conti.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## Art. 2

1. Con successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvederà a determinare l'indennità di carica spettante al Commissario Straordinario.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma,

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

## Rodolfo Zich

Nato a Torino il 15 Luglio 1939

Laureato in Ingegneria Elettronica - Novembre 1962 - Politecnico di Torino

### ATTIVITÀ ACCADEMICA

|              |  |
|--------------|--|
| 1962 - 1976: | Assistente ordinario presso il Politecnico di Torino   |
| 1968 - 1976: | Professore incaricato presso il Politecnico di Torino  |
| 1976 - 2010  | Professore Ordinario presso il Politecnico di Torino - Titolare della cattedra di "Campi Elettromagnetici" presso il Politecnico di Torino |
| 1980 - 1981: | <i>Adjunct Professor</i> all'University of Illinois at Chicago Circle  |
| 1984 - 1987: | Pro Rettore del Politecnico di Torino  |
| 1987 - 2001: | Rettore del Politecnico di Torino  |
| 2010 - 2012  | Senior Professor   |
| Dal 2012     | Professore Emerito Politecnico di Torino   |

### POSIZIONI ATTUALMENTE RICOPERTE

|          |  |
|----------|--|
| Dal 1987 | Metembro dell'Accademia delle Scienze di Torino  |
| Dal 2000 | Presidente dell'Istituto Superiore Mario Boella sulle Tecnologie dell'Informazione e delle Telecomunicazioni |
| Dal 2003 | Presidente Fondazione Torino Wireless.   |
| Dal 2008 | Membro del Consiglio IIT - Istituto Italiano di Tecnologia   |
| Dal 2006 | Membro del Consiglio d'Amministrazione di INNOGEST SGR   |
| Dal 2010 | Presidente di AICA - Associazione Italiana per l'informatica ed il calcolo automatico                        |

### INCARICHI RICOPERTI IN PRECEDENZA

|                  |  |
|------------------|--|
| Dal 1991 al 1993 | Commissario Straordinario dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale "Galileo Ferraris" di Torino                                    |
| Dal 1992 al 2008 | Presidente del Consorzio NET.T.UN.O  |
| Dal 1997 al 2000 | Presidente CLUSTER - Cooperative Link between Universities of Science, Technology for Education and Research                     |
| Dal 1997 al 2001 | Consigliere di Amministrazione dell'Ecole Polytechnique de Paris (Palaiseau) dal   |
| 1999 al 2002     | Presidente dell'Associazione COLUMBUS (Associazione per lo sviluppo e la cooperazione tra Università Europee e Latino Americane) |
| Dal 1999 al 2003 | Presidente TiLab (ex CSELT) - gruppo Telecom Italia  |
| Dal 2001 al 2004 | Componente del Board e della General Assembly dell'ESMU (European Centre for Strategic Management of Universities) - dal 2001    |
| Dal 2001 al 2005 | Membro del Consiglio d'Amministrazione TIM SpA   |
| Dal 2004 al 2011 | Presidente Consorzio Torino Time   |
| Dal 2001 al 2006 | Consigliere di Amministrazione della Fondazione COTEC  |
| Dal 2005 al 2008 | Membro Comitato Scientifico dell'Italian Academy for Advanced Studies in America presso la Columbia University                   |
| Dal 2007 al 2010 | Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza Intesa San Paolo   |



## **Statuto dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica**

**(ai sensi del D.Lgs n. 213 del 31/12/2009)**

### **Art.1**

#### **(Regime giuridico e sede)**

1. L'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (di seguito INRIM), istituto metrologico primario nazionale ed ente pubblico nazionale di ricerca, di cui al decreto legislativo 21 gennaio 2004 n. 38, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e ha ordinamento autonomo ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38.
2. L'INRIM ha autonomia scientifica, regolamentare, finanziaria, organizzativa, patrimoniale, gestionale e contabile.
3. Ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, lo statuto definisce le finalità, le attività, gli organi, i principi di organizzazione e le modalità di funzionamento dell'INRIM al fine di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia, di efficienza, di trasparenza e di imparzialità.
4. L'INRIM ha sede legale in Torino.

### **Art. 2**

#### **(Finalità)**

1. L'INRIM svolge e promuove la ricerca nell'ambito della metrologia, sviluppa i campioni ed i metodi di misura più avanzati e le relative tecnologie, mediante i quali assolve alle funzioni di istituto metrologico primario ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273, congiuntamente con l'Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti dell'ENEA. A tal fine, in qualità di firmatario degli accordi internazionali sulla metrologia, anche su delega delle Istituzioni competenti, e analogamente agli istituti metrologici degli altri Paesi, l'INRIM realizza e mantiene i campioni nazionali per le unità di misura necessari per la riferibilità e il valore legale delle misure nei settori dell'industria, del commercio, della ricerca scientifica, della salvaguardia della salute e dell'ambiente, nonché per le necessità di misura in campo giudiziario e per qualsiasi altro settore in cui gli alti contenuti scientifico-tecnologici propri della ricerca metrologica trovino ricadute applicative di interesse. L'INRIM inoltre valorizza, diffonde e trasferisce conoscenze e risultati nella scienza delle misure e nella ricerca sui materiali allo scopo di favorire lo sviluppo tecnologico nazionale e il miglioramento della qualità della vita e dei servizi per il cittadino.
2. L'INRIM partecipa come membro ai lavori degli organismi tecnici della Conferenza Generale dei Pesì e delle Misure (CGPM) contribuendo a definire le strategie e i programmi di ricerca a lungo termine della metrologia internazionale; aderisce alla European Association of National Metrology Institutes (EURAMET e.V.), organizzazione costituita dagli Istituti metrologici nazionali d'Europa per la cooperazione nelle attività della metrologia.
3. L'INRIM svolge i compiti derivanti dalla firma dell'accordo internazionale di mutuo riconoscimento, tra le Nazioni firmatarie, dei campioni nazionali di misura e della validità dei certificati di taratura, misura e prova emessi dagli Istituti metrologici primari nazionali.

4. L'INRIM, attraverso accordi specifici, svolge anche la funzione di centro di studi e ricerche a sostegno della metrologia legale e in generale alle attività svolte dal sistema camerale.

**Art. 3**  
**(Attività)**

1. L'INRIM organizza e svolge le proprie attività secondo i criteri di cui al presente statuto, in coerenza con i principi della Carta Europea dei Ricercatori di cui alla Raccomandazione n. 2005/251/C.E.
2. Per il raggiungimento delle finalità enunciate l'INRIM in coerenza con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca:
  - a) promuove e stipula accordi e convenzioni con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministero dello Sviluppo Economico, per l'individuazione e la disciplina delle relazioni tra la ricerca e le applicazioni nei campi della metrologia; analoghe convenzioni possono essere stipulate per le finalità di cui al presente statuto con i Ministeri della Difesa, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Salute, ovvero con altri Ministeri ed Enti interessati;
  - b) realizza promuove e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, attività di ricerca scientifica e tecnologica, tramite strutture proprie o in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, favorendo la mobilità internazionale dei ricercatori, in conformità con i principi contenuti nella Carta Europea dei Ricercatori;
  - c) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nelle materie di competenza, fornendo, su richiesta di autorità governative, risultati scientifici, economici e sociali;
  - d) contribuisce allo sviluppo del sistema dell'innovazione anche in collaborazione con Atenei, altri enti pubblici di ricerca, governi territoriali, realtà del mondo economico e dell'impresa;
  - e) cura la diffusione dei risultati della propria attività di ricerca evidenziandone l'impatto economico e sociale nel Paese;
  - f) promuove la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche a fini produttivi e sociali;
  - g) effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attività del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
  - h) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei giovani ricercatori nei campi scientifici di competenza dell'Istituto, sia mediante borse di studio e assegni di ricerca, sia realizzando, tramite apposite convenzioni con le Università, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
  - i) svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di competenza, a favore dei Ministeri, delle pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;
  - j) nell'ambito del perseguimento delle proprie attività istituzionali può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

3. Allo scopo di valorizzare ed utilizzare i risultati delle proprie attività di ricerca, l'INRIM può promuovere e concorrere a costituire o partecipare a società e a fondi d'investimento, nei limiti previsti dall'art. 16 del D.Lgs 213/2009.

**Art. 4  
(Organi)**

1. Sono organi dell'INRIM:
  - a) Il Presidente;
  - b) Il Consiglio di Amministrazione;
  - c) Il Consiglio Scientifico;
  - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Le indennità di carica del Presidente dell'ente, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e il gettone di presenza dei componenti del Consiglio Scientifico, sono determinate con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

**Art. 5  
(Presidente)**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, è responsabile delle relazioni istituzionali, rappresenta l'INRIM negli Organismi metrologici europei e internazionali, vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'Ente.
2. Il Presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e con pluriennale esperienza nella gestione di enti ed istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali nel settore della ricerca, è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dura in carica quattro anni, può essere confermato una sola volta.
3. Il Presidente:
  - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno;
  - b) partecipa alle riunioni del Consiglio Scientifico;
  - c) conferisce gli incarichi al Direttore generale ed al Direttore scientifico, previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
  - d) adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso;
  - e) predispose il Piano Triennale di attività (PTA), e i suoi eventuali aggiornamenti, e ne propone l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Direttore generale e del Consiglio Scientifico;
  - f) predispose ed aggiorna il Documento di visione strategica decennale (DVS).
4. Il Presidente, nell'ambito delle proprie attribuzioni, può conferire deleghe specifiche ai Consiglieri, senza introdurre maggiori oneri, ovvero incrementi di indennità.

**Art. 6**  
**(Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'ente.
2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato secondo le procedure stabilite dalla legge. I componenti dell'organo durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre membri, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attività dell'INRIM, designati:

- a. due, tra i quali il Presidente, dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica, in conformità al disposto di cui all'art. 11 del D.lgs. 213/2009;
- b. uno dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento mediante selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all'INRIM, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca costitutiva alla metrologia. Il Comitato di Selezione è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Comitato di Selezione individuerà una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale di ruolo dell'INRIM in organico alla data di nomina del Comitato di Selezione. La rosa dei candidati sarà individuata a seguito di una procedura di selezione trasparente il cui provvedimento di avvio, adottato dal Presidente, sarà pubblicato sul sito web dell'INRIM.
- c. Il Comitato di Selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature. I componenti del Comitato di Selezione non possono essere selezionati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione.

In sede di prima attuazione, la nomina del Comitato di Selezione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione in carica alla data di approvazione del presente statuto e l'avvio della procedura di cui alla precedente lettera b. è avviata entro sette giorni dall'entrata in vigore dello statuto.

Il Comitato, che costituisce un collegio perfetto, informa i propri lavori al principio di pubblicità e trasparenza. Per le sue sedute non sono previsti compensi o gettoni di presenza. Le procedure di nomina del Comitato sono avviate sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente:
  - a. delibera le modifiche dello statuto;
  - b. delibera, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 213/2009 il documento decennale di visione strategica;
  - c. delibera, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 213/2009, il Piano Triennale di Attività dell'INRIM, aggiornato annualmente e contenente la programmazione triennale del fabbisogno di personale;
  - d. delibera i regolamenti e le loro modifiche;

- e. delibera sull'approvazione del bilancio preventivo e delle relative variazioni, nonché sul bilancio consuntivo e sulle relazioni di accompagnamento;
- f. delibera, previo parere del Consiglio Scientifico, la relazione annuale dell'attività svolta e la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici conseguiti, che viene trasmessa ai competenti ministeri;
- g. delibera l'affidamento degli incarichi al Direttore generale, al Direttore scientifico e al Responsabile del Servizio di supporto tecnico alle attività rivolte ai laboratori di taratura;
- h. verifica i risultati dell'attività dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di valutazione;
- i. esprime parere vincolante sulla validità curriculare dei dirigenti proposti dal Direttore generale;
- j. approva i grandi investimenti in infrastrutture, commesse, richieste di finanziamento di importo superiore al limite fissato nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità. Tale limite è periodicamente aggiornato dal medesimo Consiglio;
- k. attribuisce i poteri di spesa, in via esclusiva, al Direttore generale;
- l. approva la dotazione organica dell'ente, nonché le relative variazioni, da sottoporre alla procedura di valutazione ed approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 213/2009;
- m. delibera l'organizzazione complessiva dell'ente, comprensiva dell'architettura generale della struttura degli uffici, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità e dei criteri generali dei flussi decisionali e di processi interni, da sottoporre a valutazione ed approvazione del Ministero vigilante, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 213/2009;
- n. delibera in merito all'ordinamento concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro, la definizione della figura e delle competenze del datore di lavoro, l'articolazione degli incarichi dei responsabili, preposti ed addetti alla sicurezza del lavoro;
- o. approva le convenzioni e gli accordi quadro con le Università e con gli altri Enti e Organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- p. approva gli adempimenti di carattere generale previsti dal CCNL;
- q. delibera su ogni altra materia attribuitagli dalla legge e dai regolamenti.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle che, per legge o per effetto del presente statuto, sono soggette alle previste approvazioni ministeriali.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In conformità all'art. 2388 del codice civile, la presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal componente più anziano in carica.

**Art. 7**  
**(Consiglio Scientifico)**

1. Il Consiglio Scientifico è l'organo di consulenza relativo all'attività complessiva di ricerca dell'INRIM. Contribuisce alla definizione della strategia, della programmazione scientifica e della valorizzazione del ruolo dell'INRIM.
2. Il Consiglio Scientifico, costituito da sette componenti con qualificata professionalità e riconosciuta esperienza scientifica nei settori di competenza dell'INRIM, è nominato dal Consiglio di Amministrazione mediante scelta di un componente su due nominativi proposti rispettivamente da:
  - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
  - Ministero dello Sviluppo Economico,
  - Ministero della Difesa,
  - Regione Piemonte.

Vengono altresì nominati direttamente:

- un nominativo da parte del Bureau International des Poids et Mesures (BIPM);
  - due nominativi dai ricercatori e tecnologi dell'INRIM eletti al proprio interno, secondo modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
3. I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
  4. Il Consiglio Scientifico elegge il proprio Coordinatore tra i membri esterni all'INRIM. Il Presidente dell'ente, il Direttore generale e il Direttore scientifico dell'INRIM partecipano alle riunioni del Consiglio Scientifico, senza diritto di voto.
  5. Il Coordinatore del Consiglio Scientifico, convoca le riunioni dell'organo e ne definisce l'ordine del giorno, sentito il Presidente dell'INRIM.
  6. Il Consiglio Scientifico adotta un proprio regolamento interno.
  7. Il Consiglio Scientifico contribuisce all'individuazione delle linee strategiche della ricerca dell'INRIM:
    - esprimendo, al Consiglio di Amministrazione, il parere tecnico-scientifico sulle proposte del DVS, del PTA sui relativi aggiornamenti annuali, sugli schemi dei regolamenti dell'INRIM, nonché sulla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
    - realizzando, su richiesta del Presidente dell'INRIM, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca di competenza in ambito nazionale ed internazionale;
    - individuando, su richiesta del Presidente dell'INRIM, le possibili linee evolutive della ricerca di competenza.
  8. Il Consiglio Scientifico concorre autonomamente al miglioramento ed al potenziamento dell'attività di ricerca dell'INRIM elaborando e formulando, d'intesa con il Presidente dell'INRIM, proposte per il Consiglio di Amministrazione concernenti l'adozione di:
    - iniziative per il raccordo ed il coordinamento con la comunità scientifica nazionale, europea, ed internazionale di riferimento per le attività dell'INRIM, incentivando in tale contesto la cooperazione tecnico-scientifica con istituzioni ed enti omologhi di altri Stati;

- misure volte ad assicurare sia l'autonomia dell'attività di ricerca nei settori di competenza dell'INRIM, che la razionalizzazione, l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione dell'attività di ricerca;
  - misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica nei settori di competenza dell'INRIM.
9. Il Consiglio Scientifico valuta i risultati della ricerca in supporto all'ANVUR.

**Art. 8**  
**(Collegio dei Revisori dei Conti)**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi e uno supplente sono designati dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, un membro è designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il membro designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze svolge le funzioni di Presidente del Collegio.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

**Art. 9**  
**(Programmazione delle attività)**

1. L'INRIM opera sulla base di un DVS e di un PTA, aggiornato annualmente.
2. Il PTA è valutato e approvato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, anche ai fini dell'identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca.
3. Il PTA definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca. Il PTA comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. In coerenza con il PTA, l'INRIM determina la consistenza e le variazioni di organico e del piano di fabbisogno del personale, sentite le organizzazioni sindacali. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni di organico sono approvate in conformità alla legge.

Il processo di formulazione dei documenti programmatici dell'INRIM è definito nei regolamenti dell'ente.

**Art. 10**  
**(Modello strutturale di organizzazione e funzionamento)**

1. Il modello strutturale di organizzazione e funzionamento si articola in:
  - a. Direzione generale, per la gestione amministrativa e per l'organizzazione delle risorse umane dell'ente; la Direzione generale opera sotto la diretta responsabilità del Direttore generale;

- b. Direzione scientifica, per il coordinamento delle attività scientifiche svolte nelle Divisioni dell'ente; alla Direzione Scientifica è preposto il Direttore scientifico;
- c. Servizio tecnico per le attività rivolte ai laboratori di taratura;
- d. Divisioni per lo svolgimento dei programmi scientifici dell'ente.

**Art. 11**  
**(Direttore Generale)**

1. Il Direttore generale, provvede alla gestione finanziaria e amministrativa dell'ente e ne ha la responsabilità; assicura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti adottati dal Presidente; coordina e controlla i servizi generali e la struttura amministrativa dell'ente.
2. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio scientifico senza diritto di voto. Il Direttore generale:
  - a. predispose il bilancio preventivo e le relative variazioni, nonché il bilancio consuntivo dell'Ente;
  - b. elabora, avvalendosi della Direzione Scientifica, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, da sottoporre al Presidente che la presenta al Consiglio di Amministrazione, per la deliberazione;
  - c. predispose gli schemi dei regolamenti per il Presidente che li sottopone al Consiglio di Amministrazione per la deliberazione, corredati del parere del Consiglio Scientifico;
  - d. conferisce gli incarichi ai dirigenti previo parere vincolante sulla validità curriculare espresso dal Consiglio di Amministrazione;
  - e. conferisce gli incarichi ai Responsabili delle Divisioni, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
  - f. coadiuva il Presidente secondo le direttive dello stesso;
  - g. istruisce i documenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
  - h. adotta gli atti relativi all'organizzazione della Direzione generale sulla base delle proposte formulate dai dirigenti/responsabili preposti;
  - i. assegna alle strutture amministrative e di servizio dell'ente le risorse umane, materiali e finanziarie sulla base di quanto indicato nei piani di attività;
  - j. assegna alle Divisioni dell'ente, su proposta della Direzione scientifica e previo parere vincolante del Presidente e del Consiglio scientifico, le risorse indispensabili per il loro funzionamento;
  - k. cura lo svolgimento degli atti finalizzati al reclutamento delle risorse umane dell'ente, esprime il proprio parere vincolante sui piani e i rapporti di attività, in relazione agli aspetti amministrativi e finanziari;
  - l. esercita ogni altra funzione specificatamente conferitagli dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, dai regolamenti, nonché dalle altre disposizioni di legge;



- m. predispone gli atti e le procedure inerenti all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente;
  - n. fornisce supporto agli organi di vertice e di controllo.
3. Il Direttore generale svolge le sue funzioni avvalendosi delle risorse allocate presso la Direzione generale di cui è responsabile e nel cui ambito possono essere istituiti uffici dirigenziali di secondo livello in coerenza con la dotazione organica e, comunque, in numero non superiore a due. Le funzioni e la struttura interna della Direzione generale sono dettagliate e deliberate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 6, lettera k, su proposta del Direttore generale, sentito il Presidente.
  4. Il Direttore generale é scelto, sulla base di un avviso pubblico tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con approfondita conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico, di livello dirigenziale generale, è a tempo pieno ed è attribuito dal Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
  5. Il Direttore generale per l'incarico di cui ai precedenti commi 1 e 2 stipula un contratto di diritto privato, a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile. Qualora il termine del contratto coincida con il termine del mandato del Presidente, lo stesso si intende prorogato per un ulteriore semestre, a condizione che non si superi la durata massima di cinque anni, al fine di garantire la piena operatività dell'Ente
  6. I compensi del Direttore generale sono determinati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente dell'Ente, anche sulla base del CCNL nazionale per il comparto degli enti di ricerca..

**Art. 12**  
**(Direttore scientifico)**

1. Il Direttore scientifico coordina le attività svolte nelle Divisioni e formula con esse le proposte dei piani e dei rapporti periodici di attività da sottoporre, per le rispettive competenze, al Direttore generale e al Presidente ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. Definisce con le Divisioni le richieste di risorse umane e finanziarie da sottoporre agli organi dell'ente preposti alla loro approvazione.
3. Definisce con le Divisioni le necessità di risorse strumentali e di servizi da sottoporre, se non rientranti nelle proprie deleghe di spesa, al Direttore generale o al Presidente.
4. Propone al Presidente e al Consiglio di Amministrazione iniziative di formazione dei ricercatori e tecnologi, in base alle esigenze delle strutture di ricerca.
5. Il Direttore scientifico è coadiuvato, nello svolgimento delle sue funzioni, da un Consiglio di direzione composto dai responsabili di Divisione e da membri eletti secondo una procedura deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
6. Il Direttore scientifico ha un incarico a tempo pieno attribuitogli dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. L'incarico dura cinque anni e può essere confermato una sola volta. Il Direttore scientifico è scelto, sulla base di un avviso pubblico e mediante apposite procedure selettive deliberate dal Consiglio di Amministrazione, tra persone di alta qualificazione scientifica nel settore di interesse dell'INRIM e di comprovata esperienza nel coordinamento di attività di ricerca.

7. Il Direttore scientifico partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico senza diritto di voto.
8. Il compenso del Direttore scientifico è determinato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente dell'ente, in conformità al vigente CCNL di riferimento degli enti di ricerca.

**Art. 13  
(Divisioni)**

1. Le Divisioni, operanti nei diversi settori di competenza dell'ente, hanno il compito di pianificare e attuare i programmi di ricerca approvati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Potrà essere istituito un numero massimo di cinque Divisioni, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
3. Le Divisioni operano con il coordinamento del Direttore scientifico e sono chiamate a fornire supporto al Presidente nella formulazione dei piani e dei rapporti periodici di attività.
4. Alle Divisioni è preposto un responsabile scientifico nominato, per la durata di tre anni rinnovabili una sola volta, dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente.
5. Le Divisioni sono inoltre chiamate a:
  - a. promuovere l'acquisizione di contratti di ricerca e sviluppo tecnologico;
  - b. istituire, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, unità di ricerca per singoli progetti a tempo definito presso le Università o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni;
  - c. proporre iniziative di formazione dei ricercatori e tecnologi;
  - d. fornire supporto al Presidente per le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, sulle materie di competenza ed in particolare la partecipazione a programmi di ricerca ed a organismi scientifici e tecnici nazionali, comunitari ed internazionali;
  - e. favorire l'integrazione con il territorio e lo sviluppo di grandi progetti e programmi sulle materie di competenza, a livello nazionale, comunitario ed internazionale.
6. In relazione a variazioni delle esigenze dell'attività di ricerca metrologica, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la modifica della struttura organizzativa delle Divisioni per quanto riguarda il numero, le competenze e la localizzazione.

**Art. 14  
(Servizio tecnico per le attività rivolte ai laboratori di taratura)**

1. Al Servizio tecnico per le attività rivolte ai laboratori di taratura sono attribuiti i seguenti compiti:
  - a. proporre al Presidente, per la successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione e previo parere favorevole del Direttore generale, un piano annuale per le attività di competenza indicando le risorse necessarie per l'attuazione, ivi incluse le interazioni con la Direzione scientifica;

- b. organizzare le attività di supporto tecnico all'accreditamento di laboratori sulla base di specifiche convenzioni nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa nazionale e internazionale e dagli organismi internazionali ed europei;
  - c. fornire supporto tecnico alle realtà industriali e di ricerca per gli aspetti inerenti le tarature e l'accreditamento dei laboratori.
2. Al servizio è preposto un responsabile nominato dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 15**  
**(Sistema di valutazione)**

1. La valutazione delle attività di ricerca è effettuata dall'ANVUR, in conformità all'art. 4, comma 1, del D.lgs. 213/2009. Fino alla completa entrata in vigore dell'ANVUR, continuerà ad operare il Comitato di Valutazione di cui all'art. 10 del D.lgs. 38/2004.
2. Il Consiglio Scientifico, valuta i risultati scientifici in supporto all'ANVUR.
3. La valutazione dei risultati del Servizio tecnico per le attività rivolte ai laboratori di taratura è svolta dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il sistema di valutazione dell'amministrazione centrale e dei servizi generali è effettuato in conformità al D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'art. 14 del D.lgs. 150/2009.

**Art. 16**  
**(Mobilità con le Università)**

1. Il personale di ricerca in servizio presso l'INRIM è autorizzato dal Direttore generale ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le Università, in conformità agli statuti delle medesime, in materie pertinenti all'attività di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso l'INRIM.
2. I ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere, per periodi predeterminati, attività di ricerca presso l'INRIM su autorizzazione del Presidente, sentito il Direttore generale, previo motivato parere vincolante del Consiglio Scientifico e previa autorizzazione dell'Università di provenienza.
3. Il personale di ricerca dell'INRIM è autorizzato ad assumere incarichi di direzione di strutture o centri di ricerca, nonché a svolgere attività di ricerca, presso Università e/o strutture di ricerca, per periodi determinati, in conformità agli statuti delle medesime, su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 17**  
**(Gestione delle risorse economiche e finanziarie)**

1. L'INRIM, nel proprio regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, adotta i principi fondamentali in materia di ordinamento finanziario pubblico e di contabilità pubblica di cui al DPR 27 febbraio 2003, n. 97 e s.m.i.
2. I bilanci preventivi e le relative variazioni di bilancio, nonché i consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. L'INRIM è soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da parte della Corte dei conti.

**Art. 18**  
**(Personale)**

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'INRIM è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e al D.Lgs 27 luglio 1999, n. 297. Il regolamento del personale dell'INRIM, inoltre, terrà conto della possibilità:
  - a. di assumere, previo nulla osta del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e sulla base del parere del comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato e con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal Consiglio di Amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica nei settori di competenza dell'ente, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. Tali assunzioni, nei limiti delle disponibilità di bilancio, non possono superare il tre per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi;
  - b. di assumere, sentito il Consiglio scientifico, con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali, ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca. Nelle predette ipotesi di chiamata diretta, il trattamento economico è rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto. Tali assunzioni, nei limiti delle disponibilità di bilancio e della consistenza dell'apposito fondo dell'Ente, non potranno eccedere il 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi;
  - c. di associare alle attività istituzionali dell'INRIM il personale di ricerca delle Università e delle strutture di ricerca.
2. Le procedure di assunzione, ai diversi livelli e profili del personale ricercatore e tecnologo, saranno disciplinate, nel regolamento del personale, al fine di valorizzare prioritariamente le esperienze di ricerca effettuate in istituti metrologici primari o presso Università o imprese.

**Art. 19**  
**(Incompatibilità)**

1. Le cariche di Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione, e del Consiglio Scientifico, di Presidente e componente del Collegio dei revisori dei conti, di Direttore generale e di Direttore scientifico sono tra loro incompatibili.
2. Il Presidente, il Direttore generale, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca cui è interessato l'INRIM

3. Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato fuori ruolo o comando ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.
4. Il Direttore generale ed il Direttore scientifico, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D. 30 marzo 2001, n. 165.

**Art. 20**  
**(Norme transitorie e finali)**

1. Il presente statuto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Al fine di garantire modalità di effettiva e rapida piena operatività e completezza degli organi, le procedure di cui all'art. 6, comma 3, del presente statuto, si uniformeranno a quanto contemplato dall'art. 18, comma 2, del D.lgs. 213/2009.
3. In sede di prima applicazione, tra la data di entrata in vigore del presente statuto e la data di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, gli organi dell'Ente in carica opereranno al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti nei piani triennali sulla base dei vigenti regolamenti. In tale periodo, altresì, continuano a trovare applicazione i regolamenti e i provvedimenti assunti secondo il previgente ordinamento.
4. Dalle disposizioni del presente statuto non si producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'ente provvede ad assicurare la piena conformità, presente e futura, alle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa pubblica, di autorizzazione ad effettuare concorsi ed assunzioni di personale, nonché in materia di contenimento e riduzione degli organici del personale, fatte salve le deroghe o eccezioni espressamente previste da particolari disposizioni di legge.
5. L'INRIM assicura il pieno rispetto delle procedure, forme, casi e modalità di relazione con le organizzazioni sindacali, ai sensi del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. e della vigente contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento.
6. L'INRIM si avvale del patrocinio dell'Avvocatura di Stato.